

REGOLAMENTO
“FONDOLAVORO”

(modificato/integrato con delibera dell'Assemblea del 28 novembre 2014)

Articolo 1

(Funzionamento del Fondo)

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento di FONDOLAVORO - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3 dello statuto sociale

Le imprese che aderiscono a FONDOLAVORO versano i contributi dovuti, nella misura prevista dalle disposizioni normative vigenti, con le modalità indicate dall'art. 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata.

Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate in un apposito conto corrente intestato a FONDOLAVORO, utilizzabile esclusivamente con firma del Presidente.

Per le spese relative alla gestione di FONDOLAVORO, che comprendono tutte le spese relative alla costituzione, organizzazione e gestione, si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte massima dell'8% (otto%) delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo e comunque nei limiti finanziari previsti dall'art. 3, comma 2 del Decreto Interministeriale del 23 aprile 2003 e normativa collegata.

Articolo 2

(Direttore)

La responsabilità operativa del Fondo potrà essere affidata ad un Direttore appositamente nominato dal Consiglio ovvero ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio stesso.

Il Direttore in particolare:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione; per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed al Vice Presidente;



- predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte;
- predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 3

(Attività del Fondo)

Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia, secondo le modalità fissate dall'art. 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata, piani formativi aziendali, nazionali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti.

Nell'ambito delle attività del Fondo, vengono evidenziate, tra le altre, le seguenti:


- promuovere e finanziare attività di qualificazione e riqualificazione per le figure professionali di specifico interesse dei comparti economici, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- promuovere e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;
- promuovere e finanziare attività di monitoraggio dei fabbisogni formativi e delle attività realizzate;
- promuovere e finanziare attività di sostegno ai piani per la formazione continua;
- promuovere interventi di formazione continua sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 4

(Procedura di finanziamento)

FONDOLAVORO provvede a fornire alle imprese ogni informativa necessaria in merito alla forma, contenuto, modalità e procedure da seguire per l'inoltro, delle richieste di finanziamento.

Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate dalle imprese aderenti al fondo e, per incarico di queste ultime, dagli Enti di formazione accreditati presso FONDOLAVORO o dalle strutture costituite dalle parti (per es. Enti Bilaterali), presso la sede sociale, con lettera raccomandata a/r ovvero mediante consegna a mano formalmente documentata. Le richieste stesse vengono protocollate secondo l'ordine di arrivo.



I piani formativi ed i progetti da finanziare devono essere presentati secondo gli schemi e/o indicazioni forniti da FONDOLAVORO e devono contenere l'indicazione del nominativo del responsabile del piano o del progetto.

L'esame delle richieste viene effettuato inizialmente dal personale addetto del Fondo, che verifica la completezza della documentazione richiesta. Qualora sia riscontrata l'incompletezza della documentazione, ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve integrarla nel termine fissato, pena la decadenza del progetto presentato.

I piani formativi ed i progetti presentati vengono esaminati, tenendo conto degli indirizzi dell'Osservatorio per la Formazione Continua ovvero del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sulla base di procedure definite dal Consiglio di Amministrazione, che provvede all'approvazione o al rigetto del finanziamento.

Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati, riesamina i piani formativi o i progetti per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione.

Le imprese che inoltrano i piani formativi o i progetti ammessi al finanziamento, alla conclusione dell'attività formativa predispongono un rendiconto del piano formativo o del progetto realizzato, da redigere secondo modalità predefinite e contenute nella relazione del responsabile piano formativo o del progetto. L'erogazione dei finanziamenti previsti da parte del Fondo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla verifica ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del rendiconto.

Il Consiglio di Amministrazione approva la regolamentazione della procedura riguardante: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto dei piani e dei progetti formativi.

Articolo 5

(Controllo)

Il Fondo procederà a controlli tendenti a verificare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata, sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere eseguita dal personale del Fondo e/o da esperti esterni. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate e, in casi di grave discordanza, revocare il finanziamento.

